

S.A.N.B. S.P.A.

Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)

C.F. 07698630725

Numero REA: BA-575480

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO-N. AU-24-253 DEL 28/10/2024

Oggetto: Accordo quadro noleggio full service senza conducente di automezzi speciali per l'effettuazione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

Determina di risoluzione per mutuo consenso dei contratti per accordo quadro relativi ai lotti 1-2-3-5 del 25.06.2024.

L'anno 2024, addì 28 del mese di ottobre, presso la sede della S.A.N.B. spa sita in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., il sottoscritto, **Avv. Nicola Roberto Toscano**, nato a [REDACTED] il [REDACTED] (cod. fisc: [REDACTED]), nella sua qualità di **Amministratore unico della S.A.N.B. s.p.a.**, cap. soc. Euro 900.000,00 interamente sottoscritto e versato, cod. fisc., p. IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese 07698630725 - in forza della delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2019;

premesse che

- S.A.N.B. s.p.a. – società in house providing a totale capitale pubblico costituita dai Comuni di Terlizzi, Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia – opera per la gestione unitaria del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori dell'Aro Ba/1 ai sensi della L. R. Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii, in attuazione della volontà condivisa dei soci e del Commissario dell'Aro Ba/1 di disporre di un servizio unitario a mezzo società a controllo analogo congiunto e a totale partecipazione pubblica, in quanto ritenuta la modalità più funzionale alla realizzazione degli obiettivi di convenienza economico-finanziaria e degli altri obiettivi di interesse generale in termini di universalità e socialità, di efficienza, di trasparenza e controllo pubblico, di qualità del servizio e flessibilità operativa, di ottimale impiego delle risorse pubbliche e di diretta integrazione nei programmi ambientali degli enti pubblici di riferimento;
- con determinazione n. AU-23-103 del 23/03/2023 è stata approvata la documentazione di gara relativa all'affidamento mediante Accordo Quadro suddiviso in sei lotti da stipularsi con n. 2 operatori economici in ciascun lotto ai sensi dell'art.54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. del noleggio full service senza conducente di automezzi speciali per l'effettuazione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;
- l'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro per la durata di 4 anni ammonta ad euro 7.375.200,00 oltre iva, di cui euro 2.400,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- esperita la procedura di gara, con determinazioni AU-24-075 del 26/03/2024 i lotti 1-2-3-5 sono stati aggiudicati definitivamente a ECOGEST SpA con sede legale a Milano;
- in conformità agli atti di gara, in data 25/06/2024 venivano perfezionati i relativi contratti per Accordo Quadro con ECOGEST SpA, in qualità di aggiudicataria relativamente ai lotti 1-2-3-5;
- nell'ambito del suddetto Accordo, in conformità alle previsioni degli atti di gara, veniva riportata nei singoli contratti, all'art. 21, la clausola di risoluzione nel caso di ritardo nella consegna superiore a 15 giorni;

considerato che:

- dopo che il Direttore dell'Esecuzione dei contratti, ing. Antonio De Donno, ha dato esecuzione ai contratti per accordo quadro attraverso appositi ordinativi come di seguito riportato:
 - nota prot. U-CO24-00402 del 21/06/2024 relativa al lotto 1 per n.8 mezzi;
 - nota prot. U-CO24-00404 del 21/06/2024 relativa al lotto 2 per n.13 mezzi;
 - nota prot. U-CO24-00413 del 24/06/2024 relativa al lotto 3 per complessivi n.8 mezzi;
 - nota prot. U-CO24-00427 del 26/06/2024 relativa al lotto 5 per n.1 mezzo;

sono stati rilevati problemi rispetto all'esatta ottemperanza agli obblighi contrattuali, con particolare riferimento all'osservanza dei termini offerti e stabiliti negli atti di gara per la fornitura, come in dettaglio riportato nelle Relazioni ricognitive del procedimento a firma del Responsabile del Procedimento, allegate al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale:

- Relazione ricognitiva del procedimento – lotto 1 – **allegato sub A**;
- Relazione ricognitiva del procedimento – lotto 2 – **allegato sub B**;
- Relazione ricognitiva del procedimento – lotto 3 – **allegato sub C**;
- Relazione ricognitiva del procedimento – lotto 5 – **allegato sub D**;

preso atto che

- ECOGEST SpA ha contestato il proprio inadempimento formulando alcune eccezioni e preavvertendo ricorso giurisdizionale per l'ipotesi di risoluzione per inadempimento con le note di seguito riportate:
 - Nota prot. 7603/24 del 17/09/2024 relativa al lotto 1 – **allegato sub E**;
 - Nota prot. 7517/24 del 16/09/2024 relativa al lotto 2 – **allegato sub F**;
 - Nota prot. 7602/24 del 17/09/2024 relativa al lotto 3 – **allegato sub G**;
 - Nota prot. 7516/24 del 16/09/2024 relativa al lotto 5 – **allegato sub H**;

preso inoltre atto che

- ECOGEST SpA ha successivamente, con nota prot. 8027/24 del 27/09/2024, formulato una proposta di risoluzione per mutuo consenso con annessa proposta a titolo transattivo – risarcitorio **allegato sub L** al presente atto;

considerato che

- alla luce della proposta pervenuta da ECOGEST, si è ritenuto opportuno e prudentiale chiedere un parere pro veritate all'avv. Marco Lancieri, professionista esperto della materia, con nota prot. U-CO24-00752 del 1/10/2024, ponendo i seguenti quesiti:

“1. in considerazione delle questioni sollevate dalla società, vertenti essenzialmente sull'inadempienza relativa ai termini di consegna dei mezzi dei lotti 1, 2, 3 e 5 rispetto a quanto offerto in gara, ponderati adeguatamente l'alea di un probabile contenzioso e gli altri disagi che seguirebbero all'adozione di una risoluzione unilaterale per inadempimento, se sussista una effettiva convenienza per la società – secondo una valutazione necessariamente prognostica e criteri di ragionevolezza ed esperienza – alla eventuale adesione alla proposta pervenuta;

2. se l'eventuale adesione sia compatibile con la salvaguardia dell'interesse pubblico, degli interessi di tutti i terzi e con l'osservanza formale della normativa in materia di appalti pubblici e con ogni altra normativa anche di carattere pubblicistico applicabile a SANB in relazione alla sua natura giuridica;

constatato

- il parere pervenuto, **allegato sub M** al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale, che, dopo un'approfondita disamina del procedimento, così conclude:

“si ritiene che l'adesione alla proposta formulata da ECOGEST – previa modifica, nei termini suggeriti, della clausola che prevede una diminuzione dell'importo in relazione all'esito del giudizio pendente dinanzi al TAR

Puglia di Bari n. 968/2023, ossia con riduzione a non più del 15 oppure il 20 % in luogo del 50 % indicato dall'appaltatore, e con migliore specificazione del testo della clausola stessa come dianzi indicato a fini di maggior chiarezza – , sia effettivamente conveniente per SANB, e che risponda alla salvaguardia dell'interesse pubblico e degli interessi dei terzi, con osservanza sia formale che sostanziale della normativa in materia di appalti pubblici.”

visto

- il parere dell'Organismo di Vigilanza (**allegato sub N**) che, preso atto del parere pro veritate dell'avv. Lancieri, non riscontra motivi ostativi – rispetto alla adesione alla proposta di risoluzione per mutuo consenso (come risultanti dalla proposta pervenuta e dalle rettifiche suggerite dal parere pro veritate dell'Avv Lancieri – con riguardo ai doveri rivenienti dal d.lgs. n. 231/2001)?”

visto

- il parere del Collegio Sindacale (**allegato sub P**) che, preso atto della documentazione trasmessa, si riporta alle conclusioni del parere pro veritate dell'avv. Lancieri;

ritenuto

- di condividere tutte le ragioni espresse dal Responsabile Unico del Procedimento negli atti sopra riportati che, congiuntamente ai relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente al parere favorevole reso dallo stesso in merito alla aderibilità alla proposta transattiva formulata da Ecogest (**allegato sub Q**);

ritenuto infine

- di condividere il parere pro veritate dell'avv. Marco Lancieri con particolare riferimento alla salvaguardia dell'interesse pubblico e degli interessi dei terzi e della osservanza sia formale che sostanziale della normativa in materia di appalti pubblici;

DETERMINA

1. di dare atto tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto, visto, constatato e di cui preso atto è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. di aderire alla proposta di risoluzione per mutuo consenso formulata con comunicazione del 27/09/2024 dalla ECOGEST SpA dei contratti per accordo quadro del 25/06/2024 relativi ai lotti 1-2-3-5 del noleggio full service senza conducente di automezzi speciali per l'effettuazione dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, stipulati ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, alle condizioni precisate - in difformità dalla proposta - nel parere *pro veritate* acquisito e dunque alle seguenti:
 - a) riconoscimento a favore della società Sanb Spa di una somma pari a euro 240.000,00 (duecentoquarantamila//00) a titolo transattivo - risarcitorio;
 - b) corresponsione della somma di cui al punto a) rateizzata fino al massimo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo;
 - c) garanzia del pagamento della somma di cui al punto a) a mezzo di apposita polizza fideiussoria di durata pari a 24 mesi da attivarsi a semplice richiesta in caso di inadempienza relativa al pagamento di una o più rate;
 - d) sospensione del pagamento di un'aliquota pari al 15% della somma di cui al punto a) nel caso in cui pervenga sentenza di primo grado che sancisca l'illegittimità del bando relativamente ai lotti 2 e 3;

il tutto come meglio precisato nel richiamato parere *pro veritate*

3. di rispondere alla ECOGEST SpA a mezzo pec in conformità a quanto stabilito al punto 2 che precede, precisando espressamente che la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale avrà effetto soltanto a far data del perfezionamento del relativo atto transattivo e che fino a quel momento restano ferme e confermate tutte le prerogative di SANB SpA, nessuna esclusa, alle quali non si intende rinunciare neppure in maniera tacita e neppure con il presente atto che non costituisce acquiescenza alle eccezioni formulate dalla medesima Ecogest;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza:
 5. Responsabile Unico del Procedimento;
 6. Direttore di Esecuzione del Contratto;
 7. Ufficio Gare e Contratti;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai fini della generale conoscenza.
9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di S.A.N.B. s.p.a., all'Organismo di Vigilanza, ai Comuni soci.

L'Amministratore Unico
Avv. Nicola, Roberto Toscano